

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIRRENO"

Città Metropolitana di Messina



Avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio 2024/2026

PREMESSO:

- Che con deliberazione è stato eletto l'Organo di Revisione dei Conti dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" per il triennio 2020/2023, il cui incarico è scaduto il 13/12/2023, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995;
- Che l'Organo di Revisione si è insediato nel suddetto incarico, in data 14/12/2020, giusta verbale in atti n.1, e, pertanto, lo stesso cesserà dalle funzioni in data 28/01/2024 compresa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1, art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il Revisore dei conti dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" per il triennio 2020/2023, il cui incarico è scaduto il 13.12.2023, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2024/2026 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1, della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 ed infine modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2021;

VISTO il D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale, che, all'art. 10, Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali stabilisce che:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle *unioni di comuni* la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, **che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:**

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) **iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;**

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è soppresso;
 - b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."

DATO ATTO CHE l'art. 10, comma 7, della L.R. n. 3 del 17/03/2016, successivamente modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 4 marzo 2021 n. 6, nel testo oggi vigente, prevede che "*ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione nella domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale*";

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante "*Nuove norme in materia di revisori contabili*";
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali*";
- il D.M. 20/5/2005 "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009*", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;

- il D.M. 21/12/2018, "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la nomina del Revisore unico dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno";

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Ente e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della il provvedimento del Presidente n. 1 del 31/05/2023, con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile Finanziario ed Amministrativo dell'Unione con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

RENDE NOTO

- **Che** il Consiglio dell'Unione "Valle del Tirreno", deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio, del revisore dei conti per il triennio 2024/2026, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;
- **Che** l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017, ed infine dall'art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2021 tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;
- **Che** la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D. Lgs n. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità;
- **Che** per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A", corredata da:

1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - a) **di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;**

- b) il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- c) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10, comma 7, della L.R. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017 ed infine dall'art. 8, comma 2 della L.R. n.6/2021 (non più di quattro incarichi);
- d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
- e) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- f) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
- g) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239, 240 del D. Lgs. 267/2000;
- h) di accettare la carica in caso di nomina;
- i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., limitatamente al procedimento in questione;

- 3. copia del documento di identità in corso di validità;
- 4. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
- 5. elenco degli Enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
- 6. autocertificazione antimafia - persone fisiche;
- 7. dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2024** all'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno", presso la sede operativa del Comune di **Roccalvaldina (Me)** tramite le seguenti modalità tramite le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC:
unione.comuni.valledeltirreno@pec.it;
- consegna all'Ufficio protocollo della sede operativa presso del Comune di Roccalvaldina (ME), Via Roma, 3 CAP: 98043 in busta chiusa;
- Raccomandata A/R all'indirizzo Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" presso la sede operativa - Comune di Roccalvaldina (Me) – Via Roma, 3- CAP 98043 Roccalvaldina (ME).

In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente.

Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna scrivere:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIRRENO" PER IL TRIENNIO 2024/2026

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del Procedimento Dott. Michele Bertino PEC unione.comuni.valledeltirreno@pec.it al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" all'indirizzo <http://www.unionecomunivalledeltirreno.gov.it>, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione siciliana.

Roccavaldina, 19/12/2023

Il Responsabile Finanziario ed Amministrativo
Dott. Michele Bertino